

## **Telefono Amico Cevita**

### **STATUTO**

#### **Premessa**

- A. Il servizio di soccorso telefonico viene espletato con le finalità, i principi e i metodi di cui alla "Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani";
- B. Grazie ai contatti regolarmente intercorsi tra alcuni Centri di Telefono Amico funzionanti in Italia sin dal 1964 e gli altri Centri, autonomamente nati nel corso degli anni, è emersa l'esigenza di meglio coordinare le risorse disponibili al fine di rendere un servizio sempre più adeguato alle crescenti richieste e di mantenere la promessa, di cui alla Carta Nazionale, di realizzare le 24 h giornaliere di servizio;
- C. Dal 1999 la rete dei principali Centri piemontesi di Telefono Amico già garantisce un servizio di ascolto telefonico con un numero unico accessibile dall'intero territorio regionale;
- D. I positivi risultati ottenuti e la disponibilità di altri Centri di ascolto fanno ritenere possibile ampliare progressivamente l'esperienza piemontese ad altre regioni, collegando i singoli Centri di ascolto in un "Centro Virtuale", grazie ad una distribuzione dei turni di servizio che prescinde dal normale orario dei singoli Centri e che, mediante un opportuno collegamento di rete, sia in grado di garantire a tutti gli utenti, reali o potenziali, 24 h giornaliere di servizio;
- E. La costituzione di uno o più organismi di collegamento e di rappresentanza delle singole realtà locali in una forma associativa cosiddetta di "secondo e terzo livello" avviene in funzione della necessità di rapportarsi a enti e istituzioni a livello regionale e interregionale.
- F. Indipendentemente dalle necessarie formulazioni legali, si intende mantenere quell'atteggiamento aperto, disponibile ed amichevole che ha sempre voluto informare lo spirito e i contatti tra le Associazioni coinvolte, in ovvia coerenza con il tipo di servizio svolto.

## **Denominazione e Definizione, Finalità**

**Art. 1** È costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione denominata: "Telefono Amico Cevita", necessaria a garantire il Coordinamento dei Centri di Soccorso Telefonico operanti sul territorio.

**Art. 2** Il Telefono Amico Cevita ha sede legale in Torino, presso il locale Centro di Telefono Amico. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso comune, viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria e non comporta modifica statutaria.

**Art. 3** Il Telefono Amico Cevita è aconfessionale ed apartitico, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità e si regge sull'apporto volontario dei propri aderenti, svolto gratuitamente per esclusivi fini di solidarietà.

**Art. 4** La "Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani", che sintetizza finalità, scopi e metodi del servizio di soccorso telefonico, ed alla quale i Centri si ispirano e si attengono, è parte integrante del presente Statuto al quale viene allegata.

**Art. 5** Il Telefono Amico Cevita ha come finalità:

- Fornire il servizio di Telefono Amico, per 24 h al giorno, all'intero territorio regionale di appartenenza, garantendone l'accesso con un unico numero telefonico (Numero Unico Interregionale).
- Favorire la crescita anche culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei Centri di soccorso telefonico ad esso aderenti, promuovendo eventualmente la nascita e la crescita di nuovi Centri di ascolto locali.
- Rappresentare le istanze delle Associazioni aderenti presso enti ed istituzioni pubbliche e private; tali istanze potranno essere locali (comunali) quando le Associazioni non siano in possesso di adeguata visibilità, o sovrazionali (provinciali, regionali, interregionali) qualora sia necessario un soggetto che funga da coordinatore, al fine di uniformare e consentire un miglior servizio rivolto all'utenza.

Il Telefono Amico Cevita si adopera secondo il principio della "sussidiarietà", intervenendo cioè soltanto quando lo sforzo combinato di più Centri porta al conseguimento di un effetto superiore rispetto alle azioni intraprese dei singoli Centri, al fine di raggiungere gli scopi statuari.

Il Telefono Amico Cevita rappresenta i Centri aderenti là dove questi non possono essere rappresentati autonomamente e può associarsi ad altri enti, nazionali ed internazionali, affini o che possano comunque essere ad esso favorevoli.

**Art. 6** Per realizzare le proprie finalità, il Telefono Amico Cevita si impegna a:

- Operare, garantire e vigilare affinché i Centri di ascolto territoriali aderenti provvedano, di comune accordo, alla copertura dell'orario di servizio, mettendo a disposizione i propri turnisti nell'arco delle 24 ore.
- Aiutare e stimolare i Centri territoriali affinché distribuiscano al meglio le proprie ore giornaliere di servizio e, compatibilmente con le proprie possibilità, tendano ad un ampliamento dell'orario stesso.

- Migliorare la comunicazione tra le Associazioni aderenti; promuovere scambi di esperienze per individuare ed utilizzare strumenti adatti al fine di fornire un servizio sempre più adeguato alle necessità, costantemente monitorate;
- Effettuare studi, ricerche, indagini e pubblicazioni; promuovere seminari, convegni ed ogni altra attività in funzione del perseguimento degli scopi del presente Statuto.
- Garantire un contributo di esperienza e di cultura nell'approfondimento di strumenti organizzativi ed operativi per la realizzazione di una società sempre più attenta ai problemi della libera espressione delle singole individualità e delle scelte che da esse derivano;
- Favorire i contatti con organizzazioni di volontariato italiane ed estere allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sulle problematiche connesse alla disponibilità, apertura, solidarietà e comunicazione;
- Diffondere in ogni ambiente le metodologie del Telefono Amico, relativamente alla capacità di costruire un rapporto umano autentico, liberante non direttivo, sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la partecipazione dei Centri alla nascita di nuove azioni in ambito locale, nazionale, internazionale;
- Promuovere la ricerca e rappresentare problemi generali alle Autorità di Governo, agli Enti Locali o ad enti pubblici in genere;

## **Mezzi Finanziari**

**Art. 7** Il Telefono Amico Cevita provvede al raggiungimento delle sue finalità tramite:

- contributi delle Associazioni aderenti, da determinarsi secondo delibera dell'Assemblea dei soci;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti di Enti Pubblici a livello nazionale, regionale, provinciale, locale o di Privati;
- acquisizioni derivanti da iniziative straordinarie a livello nazionale, regionale, provinciale, locale. Tali acquisizioni verranno ripartite fra le Associazioni Aderenti per la parte che eccede la chiusura del Bilancio in pareggio.

## **Soci**

**Art. 8** La qualifica di Socio è attribuita a tutte le Associazioni territoriali locali (Centri) che svolgono il servizio di soccorso telefonico, che si riconoscono nella "Carta Nazionale dei

Telefoni Amici Italiani", nei principi e finalità del presente Statuto, che siano associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 ed abbiano i seguenti requisiti:

- forniscano quotidianamente il servizio di soccorso telefonico al territorio in cui operano;
- si impegnino a fornirlo senza limiti di durata nel futuro, su base volontaria e gratuita;
- provvedano ad impiegare i propri volontari in turni di servizio nell'arco delle 24 h, indipendentemente dall'orario di servizio svolto su base locale;
- siano disponibili ad un progressivo abbandono delle linee telefoniche locali in vista del contestuale rafforzamento e ampliamento del Telefono Amico Cevita;
- dichiarino di accettare e condividere le finalità, i principi e i metodi del Telefono Amico Cevita ed accettino integralmente il presente Statuto e lo spirito che lo informa;
- si impegnino a dare prova di tali condivisioni nell'espletamento della loro attività e nelle modalità di adesione al Telefono Amico Cevita ;
- accettino ed attuino, sostanzialmente, quelle omogenee metodologie operative e formative che il Telefono Amico Cevita ha scelto in vista del raggiungimento delle proprie finalità di servizio.

**Art. 9** Il Telefono Amico Cevita è aperto all'adesione delle Associazioni che ne accettano le finalità, i metodi e le norme del presente Statuto.

**Art. 10** I potenziali soci devono fare richiesta scritta di adesione, unitamente al deposito di una copia dell'ultimo statuto e di una relazione dettagliata dell'attività della Associazione nonché i componenti del Consiglio Direttivo, al Consiglio di Coordinamento il quale delibera l'ammissione, ratificata nella prima Assemblea utile.

Tali soci operano per mezzo del rappresentante legale (o di un soggetto delegato ad essa da apposito verbale di Assemblea o di Consiglio Direttivo).

L'adesione al Telefono Amico Cevita è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso da parte di ogni Centro.

**Art. 11** I Soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare alla Assemblea ogni qualvolta essa venga convocata;
- sottoporre al Consiglio di Coordinamento idee e progetti considerati di utilità per le finalità del Telefono Amico Cevita;
- presentare candidati per gli organi di rappresentanza e coordinamento del Telefono Amico Cevita;
- partecipare agli incontri locali, regionali, nazionali ed internazionali che il Telefono Amico Cevita promuove o cui aderisce con scopi di studio, approfondimento, collegamento e formazione;

- possedere una copia del presente Statuto e visionare il libro verbali assemblee, nonché essere informati sulle decisioni adottate dal Consiglio di Coordinamento;
- approvare il Bilancio.

**Art. 12** I Soci hanno i seguenti doveri:

- impegnarsi per garantire la sempre più piena operatività del Telefono Amico Cevita ;
- sostenere le attività del Telefono Amico Cevita anche tramite il versamento di una eventuale quota annuale di iscrizione deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- condividere norme, accordi e regolamenti e deliberazioni stabiliti sia in Assemblea sia in Consiglio di Coordinamento;
- contribuire al prestigio del Telefono Amico Cevita ed al compimento dei suoi fini;
- partecipare alle Assemblee dei Soci;
- comunicare entro quindici giorni ogni modifica statutaria dell'Associazione rappresentata o del proprio Consiglio Direttivo;
- contribuire a favore del Telefono Amico Cevita, pro quota ed in parti eguali fra i soci aderenti all'Associazione al momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio preventivo, eventuali passività dell'Associazione stessa risultanti dal successivo bilancio consuntivo.

**Art. 13** I Soci possono perdere il loro status per:

- volontà propria mediante comunicazione scritta al Consiglio di Coordinamento;
- mancato pagamento della quota sociale, nei termini e nei modi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- delibera motivata del Consiglio di Coordinamento qualora il Socio venga meno ai principi del presente statuto o commetta atti che ledano direttamente od indirettamente il Telefono Amico Cevita. Tale delibera, affinché abbia validità, dovrà essere ratificata nella prima assemblea sociale utile.

## **Organi Sociali.**

**Art. 14** Gli Organi del Telefono Amico Cevita sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Coordinamento;
- i Coordinatori Regionali;
- il Collegio Sindacale.

L'elezione degli Organi del Telefono Amico Cevita non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e

passivo.

Possono essere eletti alle cariche associative soltanto volontari che facciano attivamente parte dei Centri di ascolto coinvolti nell'iniziativa o ne siano stati significativamente partecipi.

Tutte le cariche e tutti gli incarichi associativi sono a titolo gratuito e prevedono esclusivamente il rimborso delle spese documentate, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Coordinamento del Telefono Amico Cevita.

È esclusa qualunque forma di lavoro autonomo o subordinato per le prestazioni fornite da membri (o ex membri) dei Centri di soccorso telefonico.

## **Assemblea.**

**Art. 15** L'Assemblea è l'organo supremo di governo del Telefono Amico Cevita. È composta:

- dal rappresentante designato di ciascun Centro;
- dal Consiglio di Coordinamento;
- dai Coordinatori Regionali;

È componente di diritto dell'assemblea il rappresentante legale o il responsabile pro tempore di ogni Centro.

Ogni Centro ha diritto ad un numero di voti pari alla media giornaliera di ore di servizio prestate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per tali si intendono quelle nelle quali il Centro è rimasto aperto, operativo e "in rete" indipendentemente dal numero dei turnisti coinvolti e delle linee presidiate.

**Art. 16** Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno ed è validamente convocata con la presenza della maggioranza della compagine sociale.

Entro il 30 aprile l'Assemblea si riunisce per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Entro il 31 ottobre l'Assemblea si riunisce per l'approvazione del Bilancio preventivo e la eventuale determinazione della quota annuale dell'esercizio successivo.

La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata, e-mail, telefax, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere data, luogo, ora ed ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto, obbligano tutti i Centri per mezzo dei loro rappresentanti. Qualora le deliberazioni riguardino specifici progetti, tali progetti dovranno essere fatti propri dai singoli Centri e ratificati da essi.

**Art. 17** Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio di Coordinamento o da richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei soci ed è validamente convocata con la presenza della maggioranza della compagine sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza della compagine sociale, indipendentemente dal numero dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto, obbligano tutti Centri per mezzo dei loro rappresentanti.

La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata, e-mail, telefax, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere data, luogo, ora ed ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **Art. 18 Poteri e Compiti.**

I poteri e compiti della Assemblea Ordinaria sono:

- stabilire le linee orientative, programmatiche e di gestione operativa del Telefono Amico Cevita;
- vigilare affinché il Telefono Amico Cevita svolga le sue attività entro le finalità che ispirarono la sua nascita e la sua evoluzione;
- individuare quelle metodologie ed elaborare quei contenuti anche formativi che gli consentano di essere stimolo, propulsore e punto di raccordo e riferimento per tutti i Centri di soccorso telefonico;
- esaminare ed approvare il resoconto annuale della gestione del Consiglio di Coordinamento, inclusa una esposizione di tutte le attività, le delibere ed il risultato ottenuto;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Coordinamento;
- eleggere i membri del Consiglio di Coordinamento ed i membri del Collegio Sindacale;
- deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio di Coordinamento;
- ratificare l'ammissione dei nuovi soci deliberata dal Consiglio di Coordinamento;
- adottare accordi per la disposizione dei beni sociali.

I poteri e compiti della Assemblea Straordinaria sono:

- deliberare sullo scioglimento del Telefono Amico Cevita;
- deliberare sul trasferimento della sede del Telefono Amico Cevita;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

### **Consiglio di Coordinamento.**

**Art. 19** Il Consiglio di Coordinamento è l'organo di gestione del Telefono Amico Cevita.

E' designato dall'Assemblea dei Soci mediante votazione a scrutinio segreto ed è composto da un numero di membri pari al 23% del totale dei Centri territoriali aderenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.  
Sino a quando l'evoluzione del progetto non avrà necessità di agire unitariamente a livello interregionale, non si procederà all'elezione del Coordinatore Interregionale, né del suo vice. Le loro funzioni saranno svolte collegialmente dal Consiglio di Coordinamento, che provvederà ad auto convocarsi e a convocare l'Assemblea.  
Sino a quando le associazioni territoriali aderenti saranno in numero inferiore a 15, le funzioni e i compiti del Consiglio di Coordinamento sono assunti dall'Assemblea.

## **Art. 20** Poteri e Compiti

I poteri e compiti del Consiglio di Coordinamento sono:

- nominare fra i propri membri il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Tesoriere;
- prendere atto della nomina dei Coordinatori Regionali, aprendo opportune sedi regionali del Telefono Amico Cevita, il cui funzionamento e le cui modalità organizzative sono le medesime contenute nel presente statuto;
- approntare le più idonee iniziative che consentano al Telefono Amico Cevita e di perseguire i propri scopi istituzionali;
- curare la gestione e l'amministrazione del Telefono Amico Cevita attribuendo compiti ed incarichi a ciò connessi anche a persone esterne agli stessi Centri Soci.
- predisporre la bozza di resoconto annuale sulla situazione del Telefono Amico Cevita, inclusa una esposizione di tutte le attività, le delibere ed il risultato ottenuto;
- predisporre le bozze di bilanci consuntivi e preventivi e sottoporli alla approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'eventuale quota annua di iscrizione dei soci e la sua modifica;
- attuare le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare l'ammissione dei nuovi Soci che ne facciamo richiesta e proporre all'Assemblea la ratifica della delibera;
- deliberare l'espulsione dal Telefono Amico Cevita dei Soci e proporre all'Assemblea la ratifica della delibera;
- convocare ed organizzare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- annotare sui rispettivi libri verbali le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Coordinamento;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame.

I compiti del Coordinatore sono:

- rappresentare il Telefono Amico Cevita a livello interregionale a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Coordinatore vengono svolte dal Vice Coordinatore ;
- convocare e presiedere a tutte le riunioni della Assemblea e del Consiglio di Coordinamento ed attuare le relative deliberazioni;
- vigilare sul compimento delle finalità del Telefono Amico Cevita.

## **Art. 21** Riunioni e Convocazione.



Il Consiglio di Coordinamento si riunisce presso la sede od altrove almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne avvisi la necessità mediante lettera raccomandata, e-mail, telefax, fatto pervenire al Coordinatore e ai membri del Consiglio di Coordinamento.

La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata, e-mail, telefax, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere data, luogo, ora ed ordine del giorno della riunione.

E' altresì valida la riunione tenutasi in assenza di formalità qualora siano presenti tutti i membri ed il Collegio Sindacale al completo e tutti si dichiarino edotti di quanto all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora un membro non intervenga ad almeno due riunioni consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio di Coordinamento deve proporre all'Assemblea la sua sostituzione.

Il Consiglio di Coordinamento può integrarsi in qualsiasi momento per cooptazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. In caso contrario ne viene disposta l'elezione alla prima Assemblea utile.

#### **Art. 22 I Coordinatori Regionali.**

Vengono eletti dai Soci operanti nelle rispettive regioni, a maggioranza semplice e vengono ratificati dal Consiglio di Coordinamento alla prima assemblea utile. Non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Compiti dei Coordinatori Regionali sono di rappresentare, a livello regionale, il Telefono Amico Cevita nelle sue finalità e metodologie, nonché di contribuire ad attuare le deliberazioni del Consiglio di Coordinamento nel proprio territorio.

#### **Art. 23 Il Tesoriere del Telefono Amico Cevita ha i seguenti compiti:**

- predisporre e custodire i libri verbali delle Assemblee, del Consiglio di Coordinamento, dei Soci;
- custodire tutti i documenti e le comunicazioni del Telefono Amico Cevita di rilevanza particolare per il suo svolgimento e le sue finalità;
- redigere i verbali di Assemblea e del Consiglio di Coordinamento ;
- custodire ed amministrare insieme al Coordinatore i fondi del Telefono Amico Cevita destinati al funzionamento della struttura di coordinamento del Telefono Amico Cevita e tenere una accurata contabilità;
- assistere il Coordinatore nella preparazione del bilancio preventivo e consuntivo e nella proposta di quota sociale da sottoporre annualmente alla approvazione dell'Assemblea;
- relazionare con cadenza trimestrale (alle date 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12) al Consiglio di Coordinamento del Telefono Amico Cevita sullo stato patrimoniale ed economico dell'Associazione con riferimento al trimestre precedente.

#### **Art. 24 Collegio Sindacale.**

Il Collegio Sindacale sovrintende e sorveglia la gestione finanziaria del Telefono Amico Cevita in tutte le sue manifestazioni.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i componenti dei Centri rappresentati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale nomina fra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta al semestre. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Coordinamento e partecipa alle Assemblee.

## **Disposizioni Finali.**

### **Art. 25** Scioglimento.

Lo scioglimento del Telefono Amico Cevita può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata per questo scopo. La delibera deve essere adottata a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei Soci aderenti.

In caso di scioglimento della Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, i beni eventualmente residuati saranno devoluti ad associazioni di volontariato aventi scopi affini a quelli del Telefono Amico Cevita, designate dalle stessa Assemblea che ne ha deliberato lo scioglimento.

### **Art. 26** Norme.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali, al D.Lgs. 460/97, e successive.

Torino, 28 gennaio 2011

## **CARTA NAZIONALE DEI TELEFONI AMICI ITALIANI**

### **Finalità**

Il servizio di aiuto telefonico viene svolto da gruppi che, attraverso la disponibilità, l'amicizia piena e disinteressata, si prefiggono di dare a tutti, in qualunque momento del giorno e della notte, la possibilità di trovare una persona aperta all'ascolto e al dialogo e pronta a venire incontro alle tensioni nel momento stesso in cui sorgono.

### **Principi**

**Art. 1** - E' riconosciuta una assoluta parità tra chi chiama e chi ascolta.

**Art. 2** - Si afferma l'assoluto rispetto dell'uomo nella sua totalità e nell'interezza della sua problematica, non proponendo risposte risolutive ai problemi ascoltati, quanto piuttosto mirando a metterlo nella condizione di operare liberamente le proprie scelte. Il servizio non sarà influenzato da pressioni di qualsiasi natura e sarà di conseguenza aconfessionale ed apartitico.

**Art. 3** - E' garantita la completa libertà d'iniziativa dell'appellante, consistente nel suo diritto di iniziare e concludere il colloquio ogniqualvolta lo desidera, rinunciando l'ascoltante a indirizzare e condurre il dialogo.

**Art. 4** - Deve essere salvaguardato l'anonimato di chi chiama e di chi ascolta: ciò anche per consentire all'appellante una apertura ed uno sfogo totali.

## Metodi

**Art. 1** - I membri del Centro saranno selezionati preferibilmente tra i giovani, attraverso corsi di preparazione. Questi dovranno essere sufficientemente lunghi perché:

- a) si possa verificare la serietà dell'impegno del candidato al servizio;
- b) il candidato possa sviluppare la sua apertura e disponibilità verso gli altri e gli sia possibile conoscere e farsi conoscere dagli altri;
- c) il candidato maturi la capacità di vivere in una comunità corresponsabilmente, comunità di cui sarà espressione durante l'espletamento del servizio.

**Art. 2** - Alla preparazione e formazione dei nuovi volontari provvede il gruppo attraverso una serie di incontri, nei quali vengono focalizzati i valori dell'uomo, favorendo un riesame personale di vita, in quanto l'atteggiamento che si assumerà stando al telefono deve diventare costume di vita.

**Art. 3** - Tutti i volontari del Centro cureranno reciprocamente la loro formazione per tutta la permanenza nel servizio.

**Art. 4** - Il Centro può avere degli specialisti a disposizione:

- a) membri o non del Centro;
- b) retribuiti o meno;
- c) eventualmente chiamati, se le circostanze lo richiedano, al diretto ascolto telefonico, nonché alla selezione e formazione dei membri.

**Art. 5** - L'iniziativa della chiamata telefonica è presa esclusivamente dall'appellante, il quale è libero di mantenere, interrompere, ristabilire il contatto.

**Art. 6** - Di regola il rapporto con l'appellante deve concludersi nell'arco della telefonata, che solo in casi eccezionali concordati col gruppo - e in ogni caso su richiesta dell'appellante - potrà avere sviluppi successivi.

**Art. 7** - Il servizio deve tendere alle 24 ore su 24, nell'intento di essere disponibili all'ascolto in modo continuativo e procurando di evitare il rinvio del contatto telefonico a momento diverso da quello in cui il bisogno dell'appellante si è creato.

**Art. 8** - E' norma categorica di ogni membro del Centro il rispetto del più assoluto segreto su tutto quanto investe il servizio, sia sui contenuti delle telefonate, sia sulla organizzazione interna.

Tale impegno resta valido anche dopo la cessazione dell'appartenenza al gruppo.

**Art. 9** - Volontariato gratuito a garanzia della freschezza del servizio e ad evitare che il volontario ascoltante cada nella professionalità specialistica.

**Art. 10** - Nessuno obbligo finanziario o di altra natura verrà imposto a chi chiama.

**Art. 11** - I volontari ascoltanti dovranno essere scelti soprattutto in funzione della loro capacità a impegnarsi nel servizio, ad essere disponibili e a stabilire un rapporto di parità con chi chiama, non condizionati da alcuna mentalità benefica.

**Art. 12** - Di ogni telefonata, e del suo eventuale sviluppo, si conserveranno dati statistici, per consentire al gruppo di seguire l'andamento del Centro e dei suoi membri.

**Art. 13** - Tutti i componenti dei Centri si impegnano ad osservare i principi e i metodi contenuti nella presente Carta Nazionale e nelle Norme Internazionali.

Torino, 2 e 3 febbraio 1974